

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 438)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1959
(V. Stampato n. 490)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(PRETI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MARZO 1959

**Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo
per gli atti relativi all'ammasso per contingente del frumento**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, è prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quie-

tanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.